



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 88 Reg. Gen.	OGGETTO: Approvazione disciplinare d'incarico per prestazioni professionali - patto sui compensi per incarico legale
DATA 25/6/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 13.30.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE Sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. CAVALIERI dr'Luigi in qualità di SEGRETARIO GEN.;

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi riportati in calce alla proposta;

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che segue dichiarandola, con distinta unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000: :

AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTENZIOSO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Castellaneta non dispone di un ufficio legale né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di uno o più avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva sia in qualità di soggetto contro interessato, in giudizi civili, penali ed amministrativi.

Considerato, conseguentemente, che laddove sorga l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, occorre affidare ad avvocati abilitati all'esercizio della professione forense l'incarico di patrocinio legale.

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare uniformità degli atti nelle procedure di affidamento di incarichi legali esterni, approvare uno schema di disciplinare, allegato alla presente proposta deliberativa, da far sottoscrivere al legale di fiducia prescelto di volta in volta con decreto sindacale.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U.E.L. D. LGS. N. 267/2000

SI PROPONE:

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare il disciplinare per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio dell'Ente, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
3. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILI PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Sicuro



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione della stessa per tutti i motivi in essa esplicitati.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il T.U.E.L. D. LGS. N. 18/08/2000 n. 267.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:

2. Approvare il disciplinare per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio dell'Ente, allegato alla presente proposta per fame parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione, resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. LGS. N. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

Servizio contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

TRA

Il Comune di Castellana, rappresentato nel presente atto dal _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____ Funzionario P.O. 1^a Area AA. GG. - ai sensi dell'articolo 107 del d. lgs. n. 267 /00, domiciliato a tal fine presso la Sede Municipale in Piazza Principe di Napoli n. 5, (d'ora innanzi indicato come "Il Comune"), codice fiscale 880012250736

e
l'Avv. _____ nato a _____ il _____ domiciliato in _____ alla via/piazza _____ n. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di _____ al n. d'ord. _____ codice fiscale _____ p. iva _____ tel. _____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ @ _____, d'ora innanzi indicato come "il professionista".

Premesso che:

1. con proprio decreto n. _____ del _____, qui allegato per costituirne parte integrante, il Sindaco ha conferito all'Avv. _____, l'incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso da _____ avanti al _____ con sottoscrizione del mandato *ad litem*;
2. l'art. 2 del decreto legge n. 223 del 4/07/06, convertito con modifiche in legge n. 243 del 4/08/06, dispone che: "1. *In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle offerte presentate sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (...); 2. () Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale (...);*
3. l'art. 1 del D.M. Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55 ai sensi del quale il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio _____, proposti innanzi al _____ da _____,
2. L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia deve essere trattata al momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

Articolo 2 (Mandato)

1. Il mandato alle liti sottoscritto dal sig. Sindaco, riporterà i limiti di estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista ovvero in calce agli atti giudiziari, ove consentito.
2. Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare preventivamente anche il Comune che si esprimerà in merito a mezzo decisioni dei funzionari competenti per la specifica materia ed argomento, curandone l'adeguata comunicazione al professionista.
3. Al momento dell'incarico e, comunque, prima della costituzione in giudizio, il professionista incaricato, ove ritenesse improponibile la costituzione in giudizio per palese soccombenza o altra ragione, ne informerà in tempo utile l'amministrazione comunale rilasciando un parere pro-veritate.

Articolo 3 (Rapporti con il Comune)

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune - Servizio contenzioso - di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti lo fattispecie oggetto dell'incarico. In particolare, il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune, oltre quelli di/-delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere, se richiesto, copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio.
3. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso le Aree e/o Servizi comunali interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del servizio contenzioso comunale.
4. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, si impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno tre incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 4.

Articolo 4 (Compensi)

1. Il Comune nella corresponsione dei compensi professionali applica, di norma, una decurtazione del _____ % sui minimi tariffari, giusta pattuizione preventiva con il professionista; per le controversie innanzi al giudice amministrativo avendo a riferimento unicamente il valore indeterminabile minimo, anch'esso diminuito in accordo con il professionista e per le controversie innanzi al giudice civile il valore della controversia così come determinato nel tariffario, diminuito a seguito di accordo.
2. Il corrispettivo che il Comune si impegna a riconoscere al Professionista viene determinato nel seguente modo:

per i giudizi civili, amministrativi innanzi al Tar/Consiglio di Stato e per i ricorsi innanzi al Presidente della Repubblica:

- a) nel caso di esito totalmente favorevole all'Ente, con rigetto totale della domanda di controparte o con rigetto del ricorso, con vittoria di spese o con compensazione o, comunque, in caso di mancata liquidazione delle spese da parte del giudice, sarà riconosciuto, a titolo di compenso per tutto il giudizio, la somma forfettaria di € _____ (_____)

oltre I.V.A. e C.A.P. comprensiva anche delle spese generali, ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata l'importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio ed il valore della causa, in base alle disposizioni del codice di procedura e dei decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi.

Le spese liquidate dal giudice in sentenza saranno incassate dell'Ente.

Tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista.

Il professionista, in tal caso, avrà cura di richiedere preventivamente alla parte soccombente il pagamento del compenso liquidato dal giudice. Successivamente il Comune provvederà alla liquidazione della somma sopraindicata.

In caso di condanna dell'Ente e di

- condanna alle spese di soccombenza verranno riconosciuti al professionista solo ed esclusivamente gli stessi compensi fissati al punto a) dell'art. 4, decurtati del 20%, tenuto conto degli eventuali acconti percepiti;
- compensazione o parziale compensazione delle spese sarà riconosciuto, a titolo di compenso per tutto il giudizio, la somma stabilita al punto a) dell'art. 4 - comprensiva anche delle spese generali, decurtata del 10%, tenuto conto degli eventuali acconti percepiti;

tali compensi vengono ritenuti congrui ed espressamente accettati dal professionista, valutata l'importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio ed il valore della causa, in base alle disposizioni del codice di procedura e dei decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi;

per le controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità del Comune ex artt. 2043 e 2051 c.c. il cui *petitum* sia inferiore ad € 5.000,00 ovvero per i giudizi avanti al Giudice di Pace sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo forfettario di tutto le attività pari ad € 500,00 incluse le spese generali, per ogni grado di giudizio; in favore del Comune e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. In caso di mancata riscossione spetterà il compenso di € 500,00 su indicato.

- b) in ipotesi di controversie seriali (cause di lavoro) all'avvocato difensore sarà riconosciuto un compenso forfettario complessivo pari ad € _____ (_____), con decurtazione del ____% sui minimi tariffari, all'atto del conferimento incarico, incrementato del 10% per ciascuno ulteriore giudizio, per un totale complessivo di _____, oltre IVA e CAP.
- c) in caso di definizione transattiva, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o di interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono, o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, al professionista sarà liquidato il compenso minimo di tariffa e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito e comunque non superiore all'importo sopra pattuito ai punti a), b), c), e), f).

Per i giudizi penali in caso di costituzione di parte civile del Comune

- d) saranno corrisposti compensi secondo i minimi di tariffa, decurtati del ____%, a seguito di accordo con il professionista incaricato.
- 3. Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte esclusivamente le somme dovute a titolo di IVA e CAP e le spese sostenute e documentabili per la trasferta a Roma nella ipotesi di patrocinio presso il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione.

Articolo 5 (Pareri - attività di conciliazione o transazione)

1. I pareri resi in corso di causa o l'attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente articolo 4.
2. All'esito della sentenza o, nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato, all'esito dell'ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alla congruità della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario.

Articolo 6 (Cause connesse)

1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito, per il primo giudizio ed il 20% del compenso predetto per ciascun altro e tanto anche nelle ipotesi che non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto.

Articolo 7 (Incarico a più professionisti)

1. In caso di incarico affidato a più professionisti o ad uno studio associato, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6 precedenti, il Comune provvederà alla liquidazione di un'unica parcella come se l'incarico sia stato affidato ad un solo professionista.

Articolo 8 (Dovere di fedeltà)

1. Il professionista dichiara, che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né ai titoli professionali, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Comune per tutto il periodo della durata del presente incarico.

Articolo 9 (Acconti)

1. La richiesta d'acconto, corredata dalla documentazione già prodotta dal legale incaricato (comparsa di costituzione, ricorso, atto di opposizione, atto di appello, etc.) dovrà essere formalmente indirizzata al Servizio Contenzioso Comunale che, valutata la congruità, provvederà a disporre la liquidazione a mezzo mandato emesso da parte del competente ufficio Ragioneria del Comune, previa trasmissione di corrispondente fattura.
2. Ulteriori acconti potranno essere richiesti dal professionista e valutati dal servizio avvocatura, solo ed esclusivamente in presenza di ulteriori spese sopportate dallo stesso professionista.

Articolo 10 (Liquidazione competenze)

1. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l'emissione di ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette al servizio contenzioso comunale la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4.
2. Il Servizio contenzioso comunale, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio - fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista - predispone il provvedimento di liquidazione. Formalizzato quest'ultimo, invita il professionista a trasmettere la relativa fattura, avendo cura di contabilizzare anche la ritenuta d'acconto praticata dal Comune secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. Fatte salve particolari esigenze di bilancio, l'ufficio Ragioneria del Comune procede all'emissione del mandato entro i successivi 30 giorni.
4. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 35, comma 12 e 12bis del decreto legge n. 223 del 4/07/06, convertito con modifiche in legge n. 248 del 4/08/06. A tal fine, in caso di scelta di modalità di pagamento diversa dall'assegno non trasferibile, si riportano gli estremi identificativi del conto corrente del professionista per l'accredito delle somme: n. conto _____, agenzia _____, CAB _____, ABI _____, IBAN _____.

Articolo 11 (Revoca e recesso dall'incarico)

1. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla revoca del gradimento espresso nei confronti del professionista, mediante comunicazione raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Comune o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nel presente disciplinare.
2. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere da parte della parte assistita. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.

3. In entrambi i casi citati al professionista sarà liquidato il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, secondo i tariffari, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Articolo 12 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione gli articoli 2233 e ss. del codice civile, le disposizioni del codice deontologico forense in vigore ed i decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi, in quanto e nelle parti espressamente richiamate nel presente disciplinare.
2. In nessun caso, ove espressamente non stabilito dal presente contratto, potranno comunque applicarsi tariffe superiori ai parametri minimi previsti dai Decreti Ministeriali adottati per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, vigenti al momento dell'incarico.

Articolo 13 (Tutela della privacy)

1. Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Castellaneta, ____/____/____

Per il Comune
il Funzionario responsabile

Il Professionista

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12, c.2, del presente disciplinare d'incarico

Castellaneta, ____/____/____

Il Professionista

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Castellaneta, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente in Castellaneta Piazza Principe di Napoli, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- b) gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- c) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- d) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- e) tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Castellaneta.

Titolare del trattamento è il Comune di Castellaneta.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area interessata.

I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: area affari generali, area economico - finanziaria, area tecnica e tecnico-manutentiva, area di vigilanza, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Sulla proposta di deliberazione allegata , ad oggetto "Approvazione disciplinare di incarico per prestazioni professionali – patto sui compensi per incarico legale" si esprimono i seguenti pareri:

[]-UFFICIO :

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica – ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – si esprime parere : FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Protti Smau
(cognome e nome)

☒-UFFICIO: CONTABILE – Settore 2

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile -- ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 -- e si esprime parere : non recente

☒-Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa Capriulo Francesca

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

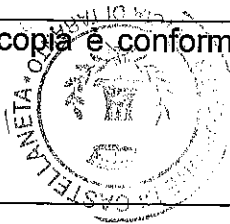
IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVALIERI dr Luigi

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO COMUNALE

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 01/07/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 16/07/2015;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, 01/07/2015 (prot. n. 15335),

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X]- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

[] -

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi